



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori NASTRI e IANNONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2018**

Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente le deduzioni agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, composto da due articoli, prevede un aumento degli importi delle deduzioni agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive in favore delle imprese di ridotte dimensioni, al fine di bilanciare l'intervento introdotto con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha comportato l'integrale deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) del costo del lavoro a tempo indeterminato. L'effetto agevolativo della deduzione integrale dall'IRAP del costo del lavoro a tempo indeterminato non ha comportato benefici per le imprese che, nella propria attività, non impiegano dipendenti o collaboratori (più di 3 milioni di imprese senza dipendenti, cioè il 70 per cento del totale delle 4.425.000 aziende italiane).

Appare quindi necessario rinforzare la misura prevista attraverso un incremento degli importi delle deduzioni in favore di imprese individuali, società di persone e professionisti con una base imponibile che non supera i 180.759,91 euro (a scalare, fino a 180.999,91 euro). Tale misura persegue, altresì, l'obiettivo di esentare di fatto dall'IRAP i contribuenti privi di organizzazione secondo i canoni individuati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (imprese o professionisti che svolgono l'attività in forma individuale, senza dipendenti e con utilizzo di mezzi che non eccedono il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività). Il disegno di legge reca la copertura finanziaria degli oneri che, all'articolo 2, sono stimati in 146 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Importo delle deduzioni agli effetti dell'IRAP)*

1. All'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera *d-bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

### Art. 2.

#### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 146 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 146 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

